CAMERA DEI DEPUTATI N. **404**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ASCARI

Modifiche alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete, nonché disposizioni in materia di incompatibilità della partecipazione ad associazioni che comportano vincolo di obbedienza da parte dei magistrati, di personale delle pubbliche amministrazioni e degli amministratori e sindaci di società pubbliche

Presentata il 19 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi ! – La massoneria si definisce ordine iniziatico e la società ideale cui aspira è strutturata in modo gerarchico: coloro che si fanno custodi del sapere, hanno il compito di guidare dall'alto il mondo dei profani, affinché anche questi ultimi possano beneficiare della luce di cui gli Iniziati sono portatori. Tale concetto di società governata da un gruppo di persone che si ritiene superiore per intelligenza e cultura è opposto al concetto di democrazia in cui tutti i cittadini hanno uguali diritti nel governo dello Stato. La segretezza è un aspetto fondamentale dell'iniziazione, così nelle logge i fratelli non sono mai a conoscenza del reale grado di appartenenza dei loro compagni.

Grande oppositore delle trame massoniche è stato il giudice istruttore Ferdinando Imposimato, scomparso a Roma il 2 gennaio 2018. Magistrato, avvocato, presidente onorario aggiunto della Corte di cassazione, ha vissuto da testimone e protagonista fatti criminosi e processi tra i più importanti, e clamorosi, della storia italiana. Si è occupato della lotta alla mafia, alla camorra e al terrorismo: è stato il giudice istruttore dei più importanti casi di terrorismo, tra cui il rapimento di Aldo Moro nel 1978, l'attentato al papa Giovanni Paolo II del 1981, l'omicidio del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Vittorio Bachelet e dei giudici Riccardo Palma e Girolamo Tartaglione. Si è occupato della difesa dei diritti umani, del caso di Michele Sindona e di settanta sequestri di persona, nel periodo più drammatico e sanguinoso della storia d'Italia. È

stato in prima linea contro il crimine organizzato, contro la « Banda della Magliana », contro la mafia e la camorra, tanto che nel 1984 il settimanale francese *Le Point* lo definisce « uomo dell'anno ». Nel 1986 deve lasciare la magistratura, proprio a causa delle continue minacce di Cosa Nostra e dei terroristi, divenute una tragica realtà con l'uccisione di suo fratello Giuseppe. L'anno dopo viene eletto al Senato, tra gli indipendenti di sinistra. Vi resta per tre legislature, entrando a far parte della commissione antimafia.

L'Italia ha vissuto anni di piombo e terrorismo, stragi impunite e misteri irrisolti, sui quali in alcuni casi aleggia l'ombra della massoneria e della P2. Per Ferdinando Imposimato le stragi facevano parte di una strategia della tensione a livello mondiale. Da una pluralità di fonti, provenienti da inchieste parlamentari (Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, IX legislatura; Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, XI legislatura) e da atti processuali, affiorano vicende legate a fenomeni di condizionamento dell'azione dei pubblici poteri. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, presieduta dalla deputata Anselmi, nella sua relazione conclusiva (DOC. XXIII, n. 2, IX legislatura), riferisce sui rapporti tra Gelli e la massoneria, affermando: « La situazione che si delinea al termine del lungo processo sin qui ricostruito è pertanto contrassegnata da due connotati fondamentali: 1) Gelli ha acquisito nella seconda metà degli anni settanta il controllo completo ed incontrastato della Loggia Propaganda Due, espropriandone il naturale titolare e cioè il Gran Maestro; 2) la Loggia Propaganda Due non può nemmeno eufemisticamente definirsi riservata e coperta: si tratta ormai di una associazione segreta, tale segretezza sussistendo non solo nei confronti dell'ordinamento generale e della società civile ma altresì rispetto alla organizzazione che ad essa aveva dato vita (...). Perché certo è che è che Licio Gelli non ha inventato la Loggia P2 né per primo ha contrassegnato l'organismo con la caratteristica della segretezza, ed altrettanto certo è che non è stato Gelli ad escogitare la tecnica della copertura, ma l'una e l'altra ha trovato funzionanti e vitali nell'ambito massonico: che poi se ne sia impossessato e ne abbia fatto suo strumento in senso peggiorativo, questo è particolare che ci interessa per comprendere meglio Licio Gelli e non la massoneria. Il discorso sui rapporti tra Gelli e la massoneria è approdato a conclusioni che si ritengono sufficientemente stabilite e tali da consentire, a chi ne abbia interesse, di trarre le proprie conclusioni ».

La legge 25 gennaio 1982, n. 17, sciolse definitivamente la P2 e rese illegale il funzionamento di associazioni segrete con analoghe finalità, in attuazione del secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione italiana che sulla libertà di associazione recita: « I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare ».

Ferdinando Imposimato, dopo la morte di David Rossi, tornò a mettere in guardia sul grave pericolo delle associazioni segrete e a ribadire la necessità e l'urgenza di una legge per impedire a chi esercita pubbliche funzioni (dalla magistratura alla Rai, dalla Banca d'Italia alla Consob, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle altre Autorità indipendenti, dai Ministeri alle Forze armate, di polizia e all'Arma dei carabinieri) di essere affiliato ad associazioni segrete che contrastano con la Costituzione e i pubblici interessi: una legge che sancisca l'incompatibilità tra lo svolgimento di una funzione pubblica e l'appartenenza ad associazioni segrete, che occultano la loro esistenza, le loro finalità e attività sociali, e che potrebbero svolgere attività diretta o indiretta per interferire sull'esercizio delle funzioni di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.

Nella sua relazione conclusiva (DOC. XXIII, n. 38, XVII legislatura), la Com-

missione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari chiarisce che « si è (...) occupata, non della massoneria come fenomeno associativo in sé, ma della mafia e delle sue infiltrazioni nelle associazioni di tipo massonico, e ciò in linea con altre inchieste svolte, incentrate sull'aspetto relazionale delle mafie con tutti i soggetti del mondo politico, imprenditoriale e sociale (...). L'inchiesta parlamentare ha, dunque, evidenziato gravi elementi di criticità e di incompatibilità, in seno all'ordinamento giuridico, tra talune forme associative o, meglio, tra l'estrinsecarsi di talune forme associative e lo Stato democratico (...). Non può dimenticarsi, al riguardo, che, dall'entrata in vigore della Costituzione, è sostanzialmente mancato un dibattito culturale, tanto sotto il profilo storico-politico che sotto quello tecnico-giuridico, sia riguardo al divieto costituzionale, previsto nell'articolo 18, delle associazioni segrete, sia, più in particolare, riguardo all'associazionismo massonico italiano degli ultimi decenni. Né tale dibattito può essere colto in quello scaturito dallo scandalo della cosiddetta loggia "propaganda 2" che diede luogo alla promulgazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17, poiché si riferiva all'aspetto macroscopico della devianza massonica, rientrante nelle competenze dell'autorità giudiziaria, e non anche al funzionamento del "sistema". L'insigne giurista Massimo Severo Giannini parlò pertanto di particolare "esiguità degli studi" (...). Tra i temi da affrontare prioritariamente sono quindi emersi quelli che auspicano una previsione di legge che chiarisca definitivamente, tipizzandone le caratteristiche fondamentali, che ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della Costituzione le associazioni sostanzialmente segrete, anche quando perseguano fini leciti, sono vietate in quanto tali, poiché pericolose per la realizzazione dei principi della democrazia (...). Nello stesso contesto è altresì necessario che un'ulteriore norma chiarisca espressamente in cosa debbano consistere le situazioni di incompatibilità, tenuto conto che il nostro ordinamento, se consente, all'articolo 98 della Costituzione, la possibilità di vietare a talune categorie di soggetti i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti consolari all'estero il diritto all'iscrizione ai partiti politici, che sono formazioni tutelate dalla stessa Costituzione, *a fortiori* può estendersi tale divieto ai medesimi soggetti con riguardo ad associazioni che richiedano, per l'adesione, la prestazione di un giuramento o di una promessa con contenuto contrastante con i doveri di ufficio, ovvero impongano vincoli di subordinazione gerarchica in opposizione con il loro dovere di assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane (...). Appare pertanto auspicabile che, nella prossima legislatura, il Parlamento valuti, quanto prima, la possibilità di giungere alle opportune modifiche alla legislazione vigente, e svolga una contestuale riflessione su come proseguire il lavoro di inchiesta della XVII legislatura ».

La presente proposta di legge modifica gli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, e reca disposizioni in materia di incompatibilità della partecipazione ad associazioni che comportano vincolo di obbedienza come richiesto da logge massoniche o associazioni similari fondate su giuramento o vincoli di appartenenza.

L'articolo 1 considera associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza o tengono segrete congiuntamente finalità e attività sociali o rendono sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci. Si prevede la pena della reclusione da tre a sette anni per chiunque promuove, dirige o svolge attività di proselitismo di un'associazione segreta.

L'articolo 2 dispone l'incompatibilità della partecipazione ad associazioni di stampo massonico da parte dei magistrati ordinari e speciali, dei magistrati onorari, dei componenti delle commissioni tributarie e dei giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello.

L'articolo 3 dispone l'incompatibilità della partecipazione ad associazioni di stampo

massonico da parte dei dirigenti della pubblica amministrazione, degli ufficiali dirigenti delle Forze armate, degli avvocati e dei procuratori dello Stato, di personale militare e delle Forze di polizia dello Stato, di personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, di personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale dipendente del Ministero dell'interno.

L'articolo 4 dispone l'incompatibilità della partecipazione ad associazioni di stampo massonico da parte degli amministratori e sindaci di società pubbliche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche alla legge 25 gennaio 1982, n. 17)

1. Alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – *1*. Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza o tengono segrete congiuntamente finalità e attività sociali o rendono sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. – *1*. Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'articolo 1, o svolge attività di proselitismo a favore della stessa è punito con la reclusione da tre a sette anni. La condanna a una pena inferiore a cinque anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

2. Chiunque partecipa a un'associazione segreta è punito con la reclusione da due a cinque anni. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici fino a cinque anni.

3. La competenza a giudicare è del tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di incompatibilità della partecipazione ad associazioni di stampo massonico da parte dei magistrati ordinari e speciali, dei magistrati onorari, dei componenti delle commissioni tributarie e dei giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

« I magistrati non possono ricoprire cariche o essere partecipi in associazioni che comportino un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, né in associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza ».

2. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « situazioni di incompatibilità di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 16, commi primo e secondo, »;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o a quelle di cui all'articolo 16, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 »;

c) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-bis*. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, con riferimento all'omessa comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 16, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o per i fatti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *g)* ».

3. Fatto salvo quanto diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 relative ai magistrati ordinari in materia di incompatibilità, sanzioni disciplinari e relativo procedimento si applicano ai magistrati amministrativi, contabili e militari.

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-bis*. Il magistrato onorario non può ricoprire cariche o essere partecipe in associazioni che comportino un vincolo di

obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, né in associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza ».

5. All'articolo 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis)* coloro che ricoprono cariche o prendono parte ad associazioni che comportino un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, o ad associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza ».

6. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

« *1-ter*. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie coloro che ricoprono cariche o prendono parte ad associazioni che comportano un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, o ad associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza ».

Art. 3.

*(Introduzione dell'articolo 35-*bis*.1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di incompatibilità della partecipazione ad associazioni di stampo massonico da parte di personale delle pubbliche amministrazioni)*

1. Dopo l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« Art. 35-*bis*.1. – *(Disposizioni in materia di incompatibilità della partecipazione ad associazioni di stampo massonico) – 1.* I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 15, gli ufficiali dirigenti delle Forze armate, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera

prefettizia, il personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale in qualunque forma dipendente del Ministero dell'interno nonché il personale della carriera dirigenziale penitenziaria non possono ricoprire cariche o essere partecipi in associazioni che comportano un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, né in associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza ».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della 23 agosto 1988, n. 400, provvede a modificare il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, al fine di prevedere il riferimento esplicito alle associazioni di cui all'articolo 35-*bis*.1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di incompatibilità della partecipazione ad associazioni di stampo massonico da parte degli amministratori e sindaci di società pubbliche)

1. I componenti di consigli di amministrazione e di consigli di sorveglianza nonché i sindaci o i revisori di società di capitali nelle quali il capitale pubblico è superiore al 5 per cento non possono ricoprire cariche o essere partecipi in associazioni che comportano un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, né in associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza.